

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CURA DEGLI SPAZI PUBBLICI DI CONCORSO AL MIGLIORAMENTO DELLA VIVIBILITA' URBANA ATTRAVERSO LA PRESENZA ATTIVA SUL TERRITORIO PG 8222/19

TRA

L'Area Sicurezza Urbana Integrata del Comune di Bologna, di seguito denominato "Comune", avente sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6 Cod. fiscale n. 01232710374, rappresentato ai fini del presente atto dal Capo Area Dr. Romano Mignani

E

Il sig. Danieli Giampiero ... in qualità di legale rappresentante dell'associazione U.N.A.C. - Unione Nazionale Arma Carabinieri, con sede a Bologna in via Amendola n.17, e di seguito denominato "Proponente"

PREMESSO

che l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;

che in accoglimento di tale principio è stato inserito nello Statuto Comunale l'art. 4 bis il quale prevede che il Comune promuove e valorizza forme di cittadinanza attiva per interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani, operati dai cittadini come singoli o attraverso formazioni sociali stabilmente organizzate o meno;

che il Comune di Bologna ha altresì approvato apposito Regolamento con P.G. n. 45010/2014 che disciplina la collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, di seguito denominato Regolamento, e l'accesso a specifiche forme di sostegno;

che il decreto legge n. 14/2017 (recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città" e convertito dalla legge n. 48 del 18 aprile 2017), definisce la "sicurezza urbana" quale bene pubblico afferente alle vivibilità e al decoro delle città da realizzarsi anche attraverso interventi di riqualificazione, di eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale e di affermazione di elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, e, individuandone le linee guida e le direttrici di azione, tra gli altri, mette a disposizione nuovi strumenti finalizzati alla prevenzione di quelle situazioni che incidono negativamente sulla vivibilità dei luoghi a partire dalla partecipazione dei cittadini alla cura dello spazio urbano, prevedendo la possibilità del coinvolgimento delle reti territoriali di volontari per la cura dell'arredo urbano, delle aree verdi con l'obiettivo anche di avviare progetti volti a migliorare le condizioni ambientali con innovative e positive esperienze di partecipazione dei cittadini già attivate nel corso degli anni;

che a seguito del decreto legge n. 14/2017 (convertito in legge n. 48/2017) è stato siglato, nella seduta del 26/07/2018 - Rep. Atti n. 531-11(SC).8 - un accordo dalla Conferenza Stato - Città ed Autonomie Locali in merito alle linee guida per l'attuazione della sicurezza urbana sopra indicate;

che l'Amministrazione ha individuato: nell'ufficio Promozione della Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i cittadini e i Quartieri o gli altri uffici per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa; nell'Area Sicurezza Urbana Integrata le funzioni di supporto e collaborazione alla definizione di piani e progetti, anche in coordinamento con altre strutture dell'amministrazione comunale, in materia di sicurezza urbana, con particolare riferimento alla promozione della Sicurezza Integrata secondo modelli di prevenzione collaborativa promuovendo la valorizzazione della funzione di vicinanza con la comunità e la costruzione di partnership con i cittadini attivi;

che il Comune di Bologna ha emanato un "Avviso pubblico per la formulazione di proposte di collaborazione con l'Amministrazione comunale per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani" - PG. 289454/2016, di seguito denominato "avviso pubblico" ;

che la proposta di collaborazione presentata dal proponente e' stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 11 comma 5 del Regolamento e dall'avviso pubblico, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti osservazioni, contributi o apporti utili alla valutazione e co-progettazione della stessa.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di co-progettazione a seguito della proposta pervenuta al Comune. La fase di co-progettazione potrà essere riaperta anche in corso di realizzazione delle attività, al fine di concordare gli eventuali adeguamenti di cui sia emersa l'opportunità anche valutate le esigenze dei Quartieri cittadini.

In particolare il proponente intende effettuare attività di cura degli spazi pubblici, individuati di concerto con il Comune, al fine di promuoverne il corretto utilizzo. Delle attività indicate nel presente patto verrà data completa informazione al Comando della Polizia Municipale e all'Area Nuove Cittadinanze, Inclusione Sociale e Quartieri

2. OGGETTO DELLA PROPOSTA

Nello specifico la proposta riguarda:

- presenza attiva dei volontari nelle zone individuate di volta in volta in accordo con il Comune e sentite le eventuali esigenze dei Quartieri interessati, finalizzata al rispetto della civile convivenza e del corretto utilizzo e della fruizione collettiva degli spazi pubblici e dei beni comuni;
- attività di sensibilizzazione nei confronti della cittadinanza, e comunque di tutti i fruitori degli spazi pubblici, al corretto utilizzo di questi ultimi e al rispetto della convivenza civile e della inclusione e coesione sociale anche relativamente al rispetto e alla sostenibilità ambientale, al riuso alla condivisione. di spazi e beni pubblici;
- azioni di coinvolgimento dei cittadini, con modalità concordate con il Comune, nella realizzazione delle attività sopra descritte;
- supporto alla cura e riqualificazione delle aree indicate nel presente patto o, comunque, di quelle individuate in accordo con l'Amministrazione, dei relativi arredi (con esclusione delle strutture ludiche e ginniche) anche in collaborazione con altre associazioni, cittadini attivi singoli o riuniti
- disponibilità al supporto alle attività di rimozione del vandalismo grafico e di cura delle aree urbane promosse dall'Amministrazione
- sensibilizzazione della cittadinanza al rispetto delle disposizioni relative alla corretta fruizione delle aree verdi ed al rispetto dell'ambiente (rifiuti; conduzione di cani e animali in genere; rimozione deiezioni canine; tutela e rispetto degli animali; etc.) e al rispetto di particolari aree cittadine e al loro patrimonio storico-monumentale;
- apertura e chiusura dei cancelli di aree verdi individuate di volta in volta dall'Amministrazione Comunale e negli orari da quest'ultima stabiliti (questi ultimi potranno essere oggetto di minime variazioni qualora vi siano particolari esigenze manifestate dai cittadini e, comunque, concordate con l'Amministrazione; di tali variazioni dovrà essere data adeguata informazione alla cittadinanza)
- segnalazione al Comune, nelle modalità da questo indicate, delle situazioni di danneggiamento – pericolo, atti di vandalismo (anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti;
- interventi complementari alle azioni dell'Amministrazione e in maniera coordinata con la stessa, in occasione di eventi, iniziative o situazioni di emergenza (es.: emergenza neve) che possano interessare l'area;
- altre attività di volta in volta individuate e concordate con il Comune in base a particolari esigenze o situazioni contingenti.

3. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità, piena e tempestiva circolarità delle informazioni, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;
- svolgere le attività indicate nel presente patto nel rispetto dei principi del Regolamento sui Beni Comuni e secondo le indicazioni fornite dal Comune.

Il proponente si impegna a:

- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" su tutto il materiale eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente documento.
- utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, elementi identificativi dei volontari predisposti secondo modalità concordate con il Comune;

Il proponente con la sottoscrizione del presente patto si impegna al rispetto della XII Disposizione transitoria e finale della Costituzione e della relativa legge di attuazione (legge 20 giugno 1952 n. 645, c.d. Legge Scelba) e della legge 25 giugno 1993 n. 205, c.d. Legge Mancino. L'inosservanza del divieto stabilito è causa di decadenza dal patto.

Il Comune si impegna a valutare, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle priorità di intervento del Comune.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune una rendicontazione economica dopo i primi sei mesi di attività e una al termine della stessa, accompagnate da una relazione illustrativa delle attività svolte, eventualmente corredata di materiale fotografico, audio/video o multimediale nel rispetto della vigente normativa sulla privacy e sue successive modifiche o integrazioni.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto. Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività tramite sopralluoghi specifici

5. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune – come concordato in fase di co-progettazione – sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività;
- l'eventuale fornitura in comodato d'uso, compatibilmente con le risorse disponibili, di materiali di consumo o attrezzature necessari alla realizzazione degli interventi. Il materiale e le attrezzature fornite dovranno essere utilizzati, nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente patto di collaborazione, ad eccezione dei materiali di consumo;
- la possibilità per il proponente, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate, di realizzare forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune;
- la formazione e/o l'affiancamento da parte di personale dell'Amministrazione o, qualora occorra, dei soggetti affidatari di contratti o concessioni per il migliore svolgimento delle attività;
- l'individuazione di un referente specifico dell'Amministrazione affinché sia garantito il coordinamento tra il

proponente e il Comune e i territori di volta in volta interessati relativamente alle attività individuate nel presente patto;

- eventuale accesso a/utilizzo di spazi comunali a titolo gratuito, temporaneo e non esclusivo, in base all'art.21 del Regolamento e con modalità concordate con il Comune, con il solo onere dei costi - ulteriori rispetto alle cosiddette spese vive - indicati o prescritti relativamente all'utilizzo delle sale qualora presenti (es: spese di guardiania);
- l'eventuale concessione o utilizzo di immobili dell'Amministrazione, da disciplinare con apposito patto di collaborazione, in maniera condivisa con altri soggetti o associazioni relativamente all'organizzazione e realizzazione di attività congruenti con quanto indicato nel presente patto;
- un contributo di carattere finanziario, a titolo di concorso, da erogare a seguito delle rendicontazioni previste al precedente art.4, a parziale copertura dei costi da sostenere per far fronte a necessità non affrontabili con sostegni in natura, come meglio specificato nell'avviso pubblico, nel limite massimo di € 2.500. In particolare il contributo potrà essere utilizzato per sostenere i seguenti costi: acquisto materiali; assicurazione; spese di trasporto/ carburante. I costi da sostenere, preventivamente stimati, andranno dettagliatamente rendicontati al Comune come indicato al precedente art. 4.

6. DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente patto di collaborazione è stabilita fino al 31/12/2019.

E' onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

7. RESPONSABILITA'

Le attività previste nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno svolte sotto la responsabilità del proponente. Il proponente si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare eventuali indicazioni e modalità operative, anche relativamente al materiale fornito in dotazione, che il Comune riterrà opportuno indicare per svolgere le attività al fine di operare in condizioni di sicurezza.

Il proponente garantisce che tutti i volontari/soggetti impegnati nelle attività previste dal presente patto sono coperti da adeguata tutela assicurativa per responsabilità civile verso terzi e infortuni.

Il legale rappresentante dell'associazione si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Nota: in caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere previsti il mancato riconoscimento delle forme di sostegno e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione

Bologna, li 12/03/2019.....

Il Legale Rappresentante Sig. Giampiero Danieli

Per l'Area Sicurezza Urbana Integrata
Il Direttore Dott. Romano Mignani
